



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 501/19/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA S.I.R.E.C. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24-BIS, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019", DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 22/19/SIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"* e in particolare l'articolo 24 bis, commi 11 e 12;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* ai sensi del quale *"Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare*

le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.RE.COM. n. 22/19/SIR del 25 settembre 2019;

CONSIDERATO che la società S.I.R.E.C. - Società a Responsabilità Limitata Semplificata non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell'art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO, altresì, che la società S.I.R.E.C. - Società a Responsabilità Limitata Semplificata non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO che l'art. 24-bis, comma 12, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che *“l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro”*;

VISTI gli atti del procedimento;



UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società S.I.R.E.C. - Società a Responsabilità Limitata Semplificata - c.f. 03316520547 - con sede legale in Foligno (PG), Via Strada Vecchia 27, c.a.p. 06034, di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 12, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per non aver inviato la domanda di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);

DIFFIDA

la Società a non proseguire nella violazione dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

INGIUNGE

alla S.I.R.E.C. - Società a Responsabilità Limitata Semplificata di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 54O 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 24-bis, comma 12, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 501/19/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 501/19/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi